



Bruxelles, 23.9.2021
SWD(2021) 275 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

sui piani territoriali per una transizione giusta

1. INTRODUZIONE

Nell'ambito del Green Deal europeo è stato istituito il meccanismo per una transizione giusta, affinché nessuna persona o regione sia lasciata indietro nella transizione verso un'economia climaticamente neutra. Il meccanismo comprende il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund - JTF*) che nel periodo 2021-2027 investirà 17,5 miliardi di EUR nei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra.

Il regolamento JTF è entrato in vigore il 1° luglio 2021¹. Gli Stati membri stanno già elaborando i propri piani territoriali per una transizione giusta e i relativi programmi della politica di coesione, in base all'allegato D delle rispettive relazioni per paese nell'ambito del semestre europeo del febbraio 2020².

Il presente documento esprime il parere dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

2. CONTESTO STRATEGICO A LIVELLO DELL'UE

Il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'Europa. Esso stabilisce l'ambizioso obiettivo a lungo termine di trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, senza emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e in cui la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse e nessuna persona o regione siano lasciate indietro. Il Green Deal evidenzia la necessità di un cambiamento profondo in tutti i settori, quali trasporti, energia, agricoltura, edilizia e industria, evitando nel contempo la dipendenza da pratiche insostenibili³.

Per gestire la transizione verso la sostenibilità è necessario formulare una visione strategica, investire in soluzioni innovative e nella loro messa in opera, eliminare gradualmente le pratiche insostenibili e garantire che la trasformazione avvenga in modo equo⁴. Tuttavia il punto di partenza non è lo stesso per tutti gli Stati membri, le regioni e le città coinvolte nella transizione, così come diverse sono le loro capacità di reazione e le ripercussioni sulle persone e i lavoratori saranno diverse. Il Green Deal europeo trasforma quindi le sfide climatiche e ambientali in opportunità e intende attuare la transizione in modo giusto e inclusivo per tutti.

Il meccanismo per una transizione giusta è stato istituito nell'ambito del Piano di investimenti del Green Deal europeo per realizzare l'ambizione di non lasciare indietro nessuna regione⁵.

¹ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

² La direzione generale per il Sostegno alle riforme strutturali della Commissione fornisce a 17 Stati membri l'assistenza tecnica per elaborare i piani territoriali per una transizione giusta. Inoltre, nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, gli Stati membri possono ricevere assistenza specifica per attuare una transizione giusta.

³ COM(2019) 640 final.

⁴ Manuale sulle transizioni verso la sostenibilità, https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guidelines/2020/supporting-sustainability-transitions-under-the-european-green-deal-with-cohesion-policy-toolkit-for-national-and-regional-decision-makers.

⁵ COM(2020) 21 final.

Esso comprende il Fondo per una transizione giusta istituito nell'ambito della politica di coesione, la principale politica dell'UE per ridurre le disuguaglianze e affrontare il cambiamento strutturale nelle regioni europee. La gestione concorrente della politica di coesione garantisce alle autorità nazionali, regionali e locali nonché ai portatori di interessi di avere la titolarità della strategia di transizione. Oltre al Fondo per una transizione giusta, un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU si concentrerà sugli investimenti privati in tali territori, mentre un nuovo strumento di prestito per il settore pubblico, sostenuto dal bilancio dell'UE, offrirà condizioni di prestito preferenziali per sostenere gli investimenti pubblici.

Il meccanismo per una transizione giusta si basa sugli insegnamenti tratti dai precedenti processi di trasformazione strutturale e intende evitare le esperienze del passato in cui alcuni territori rimanevano indietro in seguito alla deindustrializzazione. Esso si basa sull'esperienza acquisita da iniziative precedenti ed esistenti, quali le precedenti iniziative comunitarie sulla diversificazione delle zone industriali che dipendono da settori industriali in crisi (RESIDER, RENAVAL, RECHAR)⁶, l'iniziativa per le regioni carbonifere in transizione, che prevede un approccio integrato alla transizione in 34 regioni con economie altamente dipendenti dal carbone, dalla torba e dallo scisto bituminoso⁷, o l'azione pilota Regioni in transizione industriale⁸. L'approccio del meccanismo per una transizione giusta è innovativo dato che esso riserva attenzione sia alle regioni che dipendono dai combustibili fossili che a quelle a elevata intensità di gas a effetto serra e collega l'obiettivo della neutralità climatica a un approccio basato sul territorio per ridurre le conseguenze negative della transizione. Esso fornisce anche un'utile rosa di nuovi strumenti che combinano sovvenzioni e prestiti ai settori pubblico e privato.

3. AMMISSIBILITÀ: TERRITORI MAGGIORMENTE DANNEGGIATI DALLA TRANSIZIONE

<i>Disposizioni pertinenti nella legislazione</i>	
<i>Regolamento</i>	<i>Articoli, considerando o allegati</i>
Regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta (2021/1056)	Articolo 2 - Obiettivo specifico Articolo 6 - Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole Articolo 11 - Piano territoriale per una transizione giusta Allegato II - Modello per i piani territoriali per una transizione giusta (sezione 1) Considerando 2, 5, 8 e 19
<i>Legislazione pertinente</i>	
Regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia ⁹	

⁶ <https://cordis.europa.eu/article/id/1663-assessment-of-community-initiatives-on-the-diversification-of-industrial-areas-dependent-upon-i/>.

⁷ https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_pl.

⁸ https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/industrial-transition.

⁹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e

"Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione" (Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento JTF)

Per superare le principali sfide della transizione verso un'economia climaticamente neutra, in particolare per quanto riguarda le questioni economiche e occupazionali, le risorse finanziarie disponibili dovranno essere concentrate sui territori per cui la transizione ha le conseguenze economiche e sociali più negative. A differenza del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo per una transizione giusta si concentrerà su un numero limitato di regioni NUTS3¹⁰ o parti di queste regioni. Per essere sostenuti dal Fondo per una transizione giusta i territori dovranno pertanto giustificare la dipendenza dai combustibili fossili (ossia carbone, lignite, torba, scisto bituminoso, olio pesante e diesel) e/o da attività industriali a elevata intensità di gas a effetto serra. Va giustificato inoltre che tali territori specifici sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali e la trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra¹¹.

"[La transizione] sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri che dipendono fortemente, o che hanno dipeso fortemente fino a tempi recenti, dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi" (Considerando 8 del regolamento JTF)

Gli obiettivi in materia di clima ed energia dell'UE per il 2030 e la transizione verso la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 coinvolgono tutti gli Stati membri. I loro piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC)¹² e altre strategie pertinenti come le strategie nazionali a lungo termine¹³, se disponibili, illustrano gli obiettivi nonché le politiche e le misure nazionali per conseguirli e valutano le ripercussioni socioeconomiche previste. Le regioni interessate dal JTF necessitano di più aiuto delle altre per adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica e per trarne beneficio, dato il declino e/o la trasformazione dei settori economici da cui dipendono. Le attività economiche basate sulla produzione di combustibili fossili subiranno un declino irreversibile della produzione economica e dei livelli di occupazione. Altri settori caratterizzati da un'alta intensità delle emissioni di gas a effetto serra, per i quali è possibile individuare soluzioni tecnologiche alternative ai processi ad alta

del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

¹⁰ Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.


¹¹ La Commissione ha presentato il suo parere preliminare sulle aree di investimento prioritarie per il JTF in ciascuno Stato membro nell'ambito del processo del semestre europeo (come stabilito nell'allegato D delle relazioni per paese nell'ambito del semestre europeo del febbraio 2020, cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-overview-investment-guidance-just-transition-fund-2021-2027-member-state-annex-d_en). La decisione definitiva della Commissione sull'ambito di applicazione geografico viene presa mediante l'adozione dei programmi cui sono allegati i piani territoriali per una transizione giusta.

¹² https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en.

¹³ https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-long-term-strategies_it.

intensità di carbonio al fine di mantenere la produzione economica e accrescere l'occupazione, dovranno invece trasformarsi.

La Commissione ha già individuato i settori potenzialmente in declino o in trasformazione interessati dalla transizione verso la neutralità climatica seguenti:



Settori in declino (in grigio) e in trasformazione (in arancione) individuati nell'allegato D delle relazioni per paese nell'ambito del semestre europeo del febbraio 2020

L'effetto sociale della transizione verso la neutralità climatica si collega principalmente all'occupazione, con conseguenze dirette sul sostentamento delle famiglie, all'esclusione sociale e a serie implicazioni di genere. Per quanto riguarda i settori in declino nell'UE, quasi 237 000 persone lavorano in attività legate al carbone, circa 10 000 lavorano in attività per l'estrazione della torba e circa 6 000 operano nel settore dello scisto bituminoso. Anche numerosi altri lavori indiretti dipendono dalla catena del valore dei combustibili fossili. Anche i settori a elevata intensità di gas a effetto serra impiegano un numero significativo di persone. In alcuni casi, l'effetto sociale non sarà associato alla perdita di lavoro ma a significative esigenze di sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori nei settori industriali e alla mobilità dei lavoratori per accompagnare le necessarie trasformazioni tecnologiche. Oltre alle ripercussioni sull'occupazione, la transizione può avere un impatto sui redditi e la loro distribuzione, sull'inclusione sociale, sulla coesione delle comunità, sulle condizioni di vita, sulla povertà energetica, sull'accesso ai servizi pubblici o su altri aspetti sociali.

L'effetto economico della transizione sarà diverso tra i settori in declino e quelli in trasformazione. Il declino dell'estrazione, della produzione e dell'uso dei combustibili fossili è associato alla chiusura delle miniere e dei siti estrattivi, alla perdita di attività e allo smantellamento degli impianti alimentati a combustibili fossili. Ad esempio, si stima che entro il 2030 tra la metà e i due terzi dell'attuale capacità delle centrali a carbone sarà

smantellata¹⁴. Inoltre alcuni Stati membri stanno accelerando i piani nazionali per eliminare il carbone¹⁵. Questo declino avrà ripercussioni economiche in particolare sullo sviluppo delle regioni carbonifere, la maggior parte delle quali ha già un PIL regionale pro capite inferiore alla media nazionale¹⁶. La chiusura delle miniere e lo smantellamento degli impianti alimentati a combustibili fossili comporteranno cambiamenti strutturali associati nell'indotto (ad es. produzione di attrezzature per l'estrazione mineraria, settori della trasformazione, trasporto e logistica). Avranno ripercussioni anche sulle industrie ad alta intensità energetica, come la produzione dell'acciaio, che si aggiungono alle esigenze di trasformazione di questi settori e regioni.

L'effetto economico sui settori in trasformazione è collegato principalmente all'allineamento dello sviluppo economico e della competitività alla necessità di un'ampia riduzione delle emissioni, per contribuire agli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e all'obiettivo 2050 per la neutralità climatica. L'industria, esclusa la generazione di energia, ha prodotto il 20 % delle emissioni dell'UE nel 2018¹⁷, che sono legate all'uso dell'energia e ai processi industriali. La riduzione significativa delle emissioni industriali di gas a effetto serra che è necessaria per conseguire gli obiettivi 2030 e 2050¹⁸ si baserà in parte su miglioramenti dell'efficienza, sul passaggio ad altri combustibili e sull'elettrificazione¹⁹. Necessiterà tuttavia anche di una modifica dei modelli di produzione e della messa in opera di tecnologie che in molti casi non sono diffuse su una scala adeguata, ad esempio nel settore del cemento, della produzione di acciaio o dei prodotti chimici. Simili trasformazioni tecnologiche necessiteranno di investimenti significativi a partire da ora per evitare blocchi e attivi non recuperabili.

"[...] far fronte agli effetti sociali, demografici, economici, sanitari e ambientali della transizione [...]" (Articolo 11, paragrafo 2, lettera d), del regolamento JTF)

In alcuni casi la transizione può avere **effetti demografici** più significativi se, in seguito al declino di alcuni settori, una regione diventa un luogo meno attraente in cui vivere e lavorare. I giovani possono risentirne particolarmente, non solo perché hanno tassi di disoccupazione superiori alla media, ma anche perché sono più propensi a emigrare fuori dalla regione²⁰. Anche le persone più anziane, le minoranze, i lavoratori con disabilità, malattie professionali

¹⁴ Kapetaki, Z., Alves Dias, P., Conte, A., Kanellopoulos, K., Mandras, G., Medarac, H., Nijs, W., Ruiz, P., Somers, J., Tarvydas, D., "Recent trends in EU coal, peat and oil shale regions, EUR 30618 EN, Publications Office of the European Union", EUR 30618 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-30987-1, doi:10.2760/510714, JRC123508.

¹⁵ https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition_en.

¹⁶ Alves Dias, P. et al., *EU coal regions: opportunities and challenges ahead*, EUR 29292 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2018, ISBN 978-92-79-89884-6, doi:10.2760/064809, JRC112593.

¹⁷ https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf.

¹⁸ https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it.

¹⁹ Cfr. "Un pianeta pulito per tutti" - COM(2018) 773 final (Sezione 4.5 e allegato 7.6) e la valutazione d'impatto che accompagna il Piano degli obiettivi climatici 2030 - SWD(2020) 176 final (in particolare l'allegato 9.4.2.7).

²⁰ Manuale per la partecipazione dei giovani a una transizione giusta, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/youth-for-a-just-transition-a-toolkit-for-youth-participation-in-the-just-transition-fund.

o altri problemi di salute (mentale) possono essere colpiti in modo sproporzionato dalla transizione.

Infine devono essere affrontati gli **effetti ambientali** associati all'abbandono delle attività ad alta intensità di carbonio o della produzione di combustibili fossili. In particolare, la cessazione delle attività estrattive, la chiusura delle miniere o lo smantellamento di alcuni impianti di produzione possono essere associati a terreni abbandonati, alla contaminazione del suolo e delle acque, all'instabilità geofisica o ad altri rischi ambientali, compresi i **rischi per la salute**²¹. Anche in seguito alla cessazione delle attività estrattive, nelle torbiere possono esserci conseguenze sulla degradazione degli ecosistemi e la loro capacità di svolgere servizi ecosistemici (compresi l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio).

In conclusione, il Fondo per una transizione giusta si concentra sui territori che affrontano le maggiori sfide nella transizione verso la neutralità climatica. Ciò va giustificato nell'ottica dell'attuale dipendenza dei territori da settori in declino o in trasformazione e dei piani per impegnarsi nella transizione verso un'economia climaticamente neutra nell'UE. Gli Stati membri devono provare, in particolare, i cambiamenti previsti nei profili delle competenze richiesti nel mercato del lavoro locale, il ridimensionamento dell'occupazione nel settore della produzione e dell'uso dei combustibili fossili o la trasformazione dei processi di produzione degli impianti industriali con la maggiore intensità di emissioni di gas a effetto serra. Se i territori individuati comprendono isole o regioni ultraperiferiche, occorre valutare con attenzione se la loro situazione specifica necessita di un approccio diverso per affrontare gli effetti socioeconomici della transizione. In particolare, gli elementi collegati alle sfide della transizione energetica in questi territori non possono essere considerati separatamente.

Infine, se uno Stato membro (in una proposta di piano territoriale per una transizione giusta, una proposta di programma o una proposta di modifica a un programma esistente) chiede di inserire ulteriori territori (rispetto all'ambito geografico proposto in precedenza o a una proposta di piano territoriale per una transizione giusta già adottato dalla Commissione), la richiesta sarà valutata in base agli elementi descritti in precedenza, tenendo conto della definizione della zona e della popolazione coinvolta, dei settori in declino o in trasformazione interessati dalla transizione, delle conseguenze socioeconomiche negative che devono essere affrontate e della coerenza con le priorità geografiche individuate dalla Commissione (compresa l'implicita intensità dell'aiuto). La Commissione esprimerà una posizione formale sulle richieste, adottando o modificando i pertinenti programmi.

4. PROCESSO DI TRANSIZIONE E SFIDE

<i>Disposizioni pertinenti nella legislazione</i>	
<i>Regolamento</i>	<i>Articoli, considerando o allegati</i>
Regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta (2021/1056)	Articolo 2 - Obiettivo specifico Articolo 7 - Accesso condizionato alle risorse Articolo 11 - Piano territoriale per una transizione giusta Allegato II - Modello per i piani territoriali per una transizione giusta

²¹ Tenendo conto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191 TFUE.

	Considerando 18 e 19
Legislazione pertinente	
Regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia	
Normativa europea sul clima ²²	

Come primo passo per determinare la logica d'intervento del JTF in un territorio interessato, un piano territoriale per una transizione giusta dovrebbe descrivere dettagliatamente il processo di transizione che sarà attuato nel territorio al fine di passare a un'economia climaticamente neutra.

"descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione [...]" (Articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento JTF)

Ogni piano territoriale per una transizione giusta dovrebbe contenere una descrizione del **processo di transizione a livello nazionale**, compreso un calendario delle fasi principali della transizione verso gli obiettivi 2030 per l'energia e il clima²³ e verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050. Tali fasi dovrebbero essere coerenti con i piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) e le strategie nazionali a lungo termine, in particolare gli investimenti pianificati, il calendario delle fasi principali della transizione, il contributo agli obiettivi nazionali, gli obiettivi da conseguire e le azioni da attuare per una transizione giusta²⁴. Occorre tenere conto dell'ultima versione aggiornata del PNEC e della valutazione da parte della Commissione degli PNEC definitivi, nonché di ambizioni maggiori, se necessario.

"Il sostegno del JTF dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico [...]" (Considerando 18 del regolamento JTF)

Il piano territoriale per una transizione giusta dovrà inoltre dimostrare con chiarezza un processo di transizione e i suoi effetti **a livello del territorio interessato** nel prossimo futuro (entro il 2030). Se non è possibile dimostrare l'attuazione (pianificata) di un processo di

²² Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), non ancora pubblicato al momento della redazione del documento.

²³ L'articolo 2, punto 11, del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia stabilisce gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima. Tra essi si annovera una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 40 % rispetto ai livelli del 1990, la produzione di almeno il 32 % dell'energia da fonti rinnovabili e un miglioramento dell'efficienza energetica pari almeno al 32,5 %. Nell'ambito del Green Deal europeo, la normativa europea sul clima conferma l'obiettivo climatico più ambizioso di almeno il 55 % per il 2030. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha adottato il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" che adeguerà la pertinente legislazione in materia di clima ed energia al nuovo obiettivo (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it#documents). In questo contesto la Commissione ha sottolineato che il ruolo dei pozzi per l'assorbimento di carbonio dovrebbe essere potenziato entro il 2030 e che l'imminente proposta della Commissione di revisione dell'attuale regolamento sull'uso del suolo e la silvicoltura dell'UE dovrebbe essere in linea con questa ambizione.

²⁴ Se l'aggiornamento di un PNEC a norma dell'articolo 14 del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia necessita della revisione di un piano territoriale per una transizione giusta, la revisione sarà effettuata nell'ambito dell'esercizio di riesame intermedio a norma dell'articolo 18 del regolamento recante disposizioni comuni (CPR).

transizione in un territorio specifico entro il 2030, il corrispondente piano territoriale per una transizione giusta non sarà completo.

Ogni piano territoriale per una transizione giusta dovrebbe includere un piano dettagliato del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra. Inoltre qualsiasi incertezza sul processo di transizione nazionale non esonera gli Stati membri dalla responsabilità, nell'ambito degli obblighi del JTF, di definire un processo di transizione a livello territoriale in linea con l'impegno nazionale verso gli obiettivi del 2030 e del 2050 (nel contesto della normativa europea sul clima), con un impatto entro il 2030 sul territorio interessato. Il processo di transizione dovrebbe far riferimento al calendario per la cessazione o il ridimensionamento dell'estrazione, della produzione e dell'uso di combustibili fossili oppure al calendario per le attività, i processi e i risultati di trasformazione nei settori a elevata intensità di gas a effetto serra.

Non dovrebbero essere accettate le proposte per estendere l'ambito di applicazione geografico ai territori in cui non vi è un chiaro processo di transizione con conseguenti effetti socioeconomici negativi entro il 2030.

Nei territori in cui vi è incertezza sull'attuazione di un processo di transizione a causa del proseguimento o dell'avvio di attività basate sui combustibili fossili, si dovrebbe valutare caso per caso la giustificazione presentata nelle proposte di piani territoriali per una transizione giusta, tenendo conto di due condizioni:

- per quanto riguarda l'attuazione della graduale cessazione delle attività connesse ai combustibili fossili, la Commissione non dovrebbe accettare i piani territoriali per una transizione giusta basati su una riduzione minore o parziale delle attività che ricorrono a combustibili fossili e delle corrispondenti emissioni di gas a effetto serra, che chiaramente non sono in linea con il percorso volto a raggiungere gli obiettivi del 2030 e del 2050. Una riduzione significativa delle emissioni significa che il territorio dimostra come minimo un contributo proporzionato agli obiettivi nazionali 2030 per l'energia e il clima. Ciò deve essere associato inoltre a sostanziali effetti sull'occupazione;
- se in un territorio individuato nel piano territoriale per una transizione giusta è previsto l'avvio di un nuovo impianto di estrazione o produzione basato sui combustibili fossili tradizionali (ad es. concessione di licenze o apertura di nuove miniere di carbone, impianti per scisto bituminoso o raffinerie)²⁵ dopo l'entrata in vigore del JTF, in linea di principio la regione NUTS3 interessata non dovrebbe avere accesso al JTF. Se lo Stato membro può dimostrare che tali attività non avranno conseguenze negative sul percorso verso il conseguimento, in tutti i settori dell'economia, degli obiettivi per il 2030 e il 2050 stabiliti dalla normativa europea sul clima, in circostanze debitamente giustificate e in base a una valutazione caso per caso la Commissione può approvare il pertinente programma. Tale decisione necessiterebbe tuttavia della previa definizione

²⁵ Questi tre settori (carbone, torba e scisto bituminoso) sono indicati esplicitamente nel considerando 2 del regolamento JTF e sono fondamentali per tre dei cinque criteri su cui si basano le dotazioni del JTF.

di un processo di transizione per tale territorio e della preventiva individuazione di un impatto socioeconomico significativo causato dalla transizione climatica.

I territori specifici coperti dai piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere zone geografiche coerenti e, per quanto possibile, riflettere le zone economiche territoriali funzionali che corrispondono alle comunità, ai mercati del lavoro e alle attività economiche interessati dagli impianti e dalle relative aziende coinvolte in attività basate sui combustibili fossili o su processi industriali a elevata intensità di gas a effetto serra. La Commissione non dovrebbe accettare la definizione di territori inferiori al livello NUTS3 che escludono artificialmente alcune zone per consentire il mantenimento o l'aumento delle attività basate sui combustibili fossili. Al contrario, può considerare l'inclusione di territori inferiori al livello NUTS3 in cui le comunità, la forza lavoro e le attività economiche colpite formano un'entità geografica coerente come sopra descritto.

Il sostegno del JTF alle regioni che dipendono fortemente dall'estrazione della torba dovrebbe basarsi sull'attuazione di un processo di transizione che abbia effetto entro il 2030 nel territorio per cui è stato presentato un piano territoriale per una transizione giusta, in base 1) all'eliminazione graduale della torba per uso energetico e 2) alla significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione di torba (ad es. escludendo le pratiche più dannose, sostenendo lo sviluppo tecnologico, migliorando le pratiche di gestione, ripristinando le torbiere)²⁶. Gli investimenti con il sostegno del JTF dovrebbero rispettare gli obblighi di esclusione dei combustibili fossili²⁷ e di sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi di biodiversità del Green Deal europeo.

"valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati individuati, compresi anche gli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra [...]" (Articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento JTF)

Il singolo obiettivo specifico del JTF è "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi"²⁸. In base al processo di transizione pianificato è opportuno valutare le **sfide derivanti dalla transizione nei territori del piano territoriale per una transizione giusta**. La valutazione dovrebbe essere in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. La valutazione dovrebbe essere sufficientemente granulare da rispettare l'attenzione geografica mirata del JTF. Dovrebbe comprendere solo le sfide direttamente legate alla trasformazione o alla chiusura delle attività a elevata intensità di gas a effetto serra e potrebbe essere guidata in particolare dalle domande seguenti.

²⁶ La torba è un combustibile fossile. La sua combustione genera una quantità significativa di emissioni di gas a effetto serra. Vi sono inoltre significative emissioni di gas a effetto serra associate all'estrazione della torba e ai danni alle torbiere. Per questi motivi la produzione di torba è stato uno dei criteri utilizzati per il metodo di attribuzione delle risorse del JTF.

²⁷ Il JTF non può sostenere gli investimenti connessi alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione dei combustibili fossili (cfr. sezione 5.4).

²⁸ Articolo 2 del regolamento JTF.

- Qual è l'importanza relativa dei settori in trasformazione e/o declino nell'economia regionale? Vi sono ulteriori effetti su altri settori o sul più ampio tessuto economico del territorio? La transizione interessa le piccole e medie imprese (PMI) e/o le grandi imprese? Qual è il potenziale di diversificazione economica della regione? Esiste un adeguato sistema di sostegno alle imprese nel territorio?
- Quanti posti di lavoro saranno potenzialmente persi o subiranno conseguenze a causa della trasformazione o della chiusura, anche attraverso il pensionamento anticipato? Quanto incide questo numero sull'occupazione generale nel territorio e, se pertinente, sulla comunità o imprese specifiche?
- Esiste una valutazione dell'impatto distributivo delle trasformazioni previste sulle diverse fasce di reddito interessate? Esiste un adeguato sistema di tasse e incentivi per compensare eventuali impatti distributivi negativi sui redditi più bassi?
- Quali esigenze di sviluppo e riconversione delle competenze professionali possono essere individuate, tenendo conto sia degli sviluppi previsti nei settori in trasformazione che della necessità di competenze derivante dalla diversificazione economica?
- Quali sono le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei settori economici regionali, dei lavoratori e delle comunità locali derivanti dal processo di transizione?
- Il settore dell'istruzione e della formazione è adattato alle sfide della transizione? Dispone di sistemi per scambiare informazioni con le imprese del territorio rispetto ai loro bisogni di competenze attuali e futuri? Il sistema dell'istruzione e della formazione ha l'autonomia e la capacità di reagire tempestivamente ai bisogni delle imprese del territorio e alle esigenze delle imprese che intendono investire nel territorio (ad es. adeguamento o sviluppo di percorsi di apprendimento, programmi di formazione e apprendimento sul lavoro)? I sistemi di orientamento, consulenza e convalida dell'apprendimento precedente funzionano nella pratica? Sono facilmente accessibili per chi cerca lavoro? Le imprese investono nelle competenze dei propri dipendenti e come avviene ciò nella pratica? Le informazioni sulle competenze disponibili vengono usate bene?²⁹
- La transizione verso la neutralità climatica ha effetti sociali più ampi, come le conseguenze sulla coesione delle comunità, le condizioni di vita, la povertà energetica o l'accesso ai servizi pubblici, che influiscono sul territorio?
- Vi è un rischio di spopolamento collegato nello specifico alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e in quali fasce della popolazione? I giovani sono particolarmente colpiti dalla transizione?
- Il settore dei servizi sociali è adattato alle sfide della transizione? Ha la capacità di affrontare il potenziale afflusso di "nuovi clienti"? Dispone dei mezzi per fornire nuovi servizi e interventi che integrino la transizione verso il mercato del lavoro e la

²⁹ Come quelle raccolte dal Piano per la cooperazione settoriale sulle competenze, <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=it>, dall'*Online Vacancy Analysis Tool for Europe* (OVATE) del Cedefop, <https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies>, da *Skills Panorama*, <https://skills Panorama.cedefop.europa.eu/en> e dalle strategie nazionali delle competenze sviluppate dall'OCSE con il sostegno dell'UE per l'assistenza tecnica, <https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/>.

fedeltà dei beneficiari? Dispone dei necessari protocolli di cooperazione con le politiche attive del mercato del lavoro e i settori dell'istruzione e della formazione per integrare globalmente il sistema di sostegno? Sono disponibili servizi sociali di prossimità?

- In seguito alla transizione devono essere affrontati effetti ambientali negativi, ad esempio conseguenze sulla qualità del suolo e dell'acqua, sulle condizioni degli ecosistemi o relative al recupero dei terreni?

5. TIPI DI OPERAZIONI CHE DEVONO ESSERE SOSTENUTE PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA

Disposizioni pertinenti nella legislazione	
Regolamento	Articoli, considerando o allegati
Regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta (2021/1056)	Articolo 2 - Obiettivo specifico Articolo 8 - Ambito di applicazione del sostegno Articolo 9 - Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno Articolo 11 - Piano territoriale per una transizione giusta Allegato II - Modello per i piani territoriali per una transizione giusta (sezione 2) Considerando 5, 6, 12, 13, 14 e 16
Regolamento recante disposizioni comuni (2021/1060) ³⁰	Articolo 9 - Principi orizzontali Articolo 36 - Assistenza tecnica degli Stati membri Articolo 63 - Ammissibilità
Legislazione pertinente	
Direttiva sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE ³¹	

"[...] le azioni sostenute dallo stesso JTF dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale" (Considerando 5 del regolamento JTF)

Tutte le attività sostenute dal JTF devono essere collegate al suo obiettivo specifico e contribuire all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta. Il JTF intende attenuare gli effetti della transizione, fornendo sostegno ai territori più colpiti. Nel farlo promuove una transizione socioeconomica equilibrata in tali territori, cercando di adeguare le loro economie alle esigenze future, di offrire ai lavoratori opportunità dignitose e di sostenere chi è in cerca di un'occupazione. Gli investimenti del JTF dovrebbero pertanto focalizzarsi principalmente sulla diversificazione delle economie locali e sullo sviluppo e la riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e di chi è in cerca di un'occupazione. Possono

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

³¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

essere sostenute anche altre attività che rientrano nell'ambito di applicazione tematico del regolamento JTF, se il loro contributo per attenuare gli effetti della transizione è giustificato nel piano territoriale per una transizione giusta.

Tutte le operazioni sostenute dal JTF devono apportare vantaggi ai territori del piano territoriale per una transizione giusta, a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni (CPR).

1.1. Diversificazione economica e competenze

Affinché i territori colpiti dalla transizione possano conseguire una maggiore **diversificazione economica**, il JTF può fornire sostegno alle imprese e ai portatori di interessi economici, come il sostegno agli investimenti produttivi³² nelle PMI (comprese le microimprese e le start-up). Può investire inoltre nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza. Occorre dare la dovuta importanza ai settori con un forte potenziale di creazione di posti di lavoro, al fine di ridurre le ripercussioni negative sull'occupazione³³, in particolare nei settori con potenzialità di crescita, come la catena del valore delle materie prime³⁴.

Per limitare le ripercussioni negative sull'**occupazione**, il JTF può sostenere lo sviluppo e la riconversione delle competenze professionali (compresa la formazione) dei lavoratori e di chi è in cerca di un'occupazione nei settori con potenziale di occupazione locale (esistenti o da creare). Può sostenere anche l'assistenza nella ricerca di lavoro (orientamento e consulenza, valutazione e convalida dell'apprendimento precedente) per le persone in cerca di lavoro e sostenerne l'inserimento attivo nel mercato del lavoro. L'assistenza nella ricerca di un lavoro può essere destinata anche ai lavoratori licenziati che hanno perso il lavoro in settori dei territori che rientrano nei piani territoriali per una transizione giusta, anche se non risiedono in tali territori. Il JTF non può finanziare regimi di pensionamento anticipato o sistemi di compensazione per i lavoratori che sono stati dismessi.

La diversificazione economica nonché lo sviluppo e la riconversione delle competenze professionali sono legati agli obiettivi e al sostegno fornito attraverso le strategie di specializzazione intelligente. La coerenza con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente aggiornate (come stabilito all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento JTF) dovrebbe essere garantita in questo senso, dato che il sostegno per le nuove attività economiche dovrebbe essere incentrato, se possibile, sugli ambiti ritenuti promettenti in dette

³² Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione.

³³ Può comprendere l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile con comprovato potenziale di creazione di posti di lavoro. In base a una relazione del JRC, il potenziale di diffusione delle tecnologie a energia pulita, di efficienza energetica e di creazione di posti di lavoro nelle regioni carbonifere è considerevole. I posti di lavoro plausibilmente toccati entro il 2030 dalle conseguenze a livello regionale della decarbonizzazione in queste regioni potrebbero rappresentare almeno il 90 % degli attuali posti di lavoro legati al carbone, arrivando al 100 % entro il 2050 (Kapetaki, Z., Ruiz, P. et al. (2020). *Clean energy technologies in coal regions: Opportunities for jobs and growth. Deployment potential and impacts*. JRC).

³⁴ COM(2020) 474 final.

strategie. In altre parole, il JTF dovrebbe sostenere un percorso di sviluppo in linea con il potenziale endogeno e le capacità dei territori.

"Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto degli impegni e delle priorità climatiche, ambientali e sociali dell'Unione. [...] Gli investimenti devono essere sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal europeo." (Considerando 12 del regolamento JTF)

Il sostegno del JTF per la diversificazione economica può riguardare solo le attività che sono in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, nel rispetto dei requisiti stabiliti nel CPR³⁵. Oltre agli investimenti esclusi dal regolamento (cfr. sezione 5.4), il Green Deal europeo intende evitare di fornire sostegno ad attività economiche che arrecherebbero un danno significativo agli obiettivi ambientali (compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici), come le biomasse insostenibili. Pertanto, quando si prende in considerazione il sostegno del JTF per altre attività economiche, tali attività dovrebbero essere valutate con attenzione per stabilire se conseguono gli obiettivi stabiliti nel regolamento JTF, rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" ed evitano la dipendenza da pratiche incompatibili con la neutralità climatica.

1.2. Altre attività ammissibili

Il JTF dovrebbe sostenere principalmente la diversificazione economica e le misure per affrontare gli effetti negativi sull'occupazione, ma anche **altre attività** sono ammissibili. Tra esse si annoverano la ricerca e l'innovazione, gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, la mobilità locale intelligente e sostenibile, la digitalizzazione, il ripristino dei terreni³⁶, l'economia circolare e le infrastrutture sociali per quanto riguarda le strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani e i centri di formazione, compresi i servizi sociali locali, come specificato all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento JTF. Queste attività possono qualificarsi prioritarie per il sostegno del JTF in un determinato territorio se 1) sono direttamente correlate all'obiettivo specifico del JTF (come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento JTF, cfr. sopra) e se 2) contribuiscono chiaramente all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta. Ciò significa che gli investimenti in questi ambiti devono essere giustificati dal loro contributo all'attenuazione degli effetti della transizione e dal loro legame con le sfide della transizione individuate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Quando non è possibile giustificare che gli investimenti contribuiscono ad attenuare gli effetti della transizione e sono legati alle sfide della transizione individuate nei piani territoriali per una transizione giusta (ad esempio nel caso in cui gli investimenti non siano destinati alla diversificazione economica o ad altre sfide poste dalla transizione, ma contribuiscono

³⁵ Articolo 9, paragrafo 1, del CPR.

³⁶ Per quanto riguarda le attività elencate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera i), gli Stati membri dovrebbero verificare che non sia possibile effettuare le attività, in parte o nel loro insieme, a spese di chi inquina a norma degli obblighi giuridici applicabili agli inquinatori, ad esempio in base alle condizioni dell'autorizzazione ambientale o degli obblighi per gli operatori stabiliti nella direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE).

direttamente agli obiettivi strategici in materia di innovazione, energia, mobilità, digitalizzazione, ambiente, istruzione e formazione o inclusione sociale) si dovrebbero prendere in considerazione altre fonti di finanziamento diverse dal JTF (cfr. sezione 8).

Infine, il JTF può sostenere anche l'**assistenza tecnica**. Essa comprende le azioni necessarie per amministrare e utilizzare in modo efficace il JTF, compreso lo sviluppo di capacità dei partner, nonché per fornire finanziamenti per funzioni quali preparazione, formazione, gestione, monitoraggio, valutazione, visibilità e comunicazione.

1.3. Investimenti nelle grandi imprese e nelle attività ETS

Per affrontare le sfide della transizione debitamente giustificate in un territorio specifico, a determinate condizioni il JTF può fornire sostegno alle grandi imprese e, negli impianti industriali, agli investimenti che riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (ETS)³⁷, il che non è possibile in base alle disposizioni del FESR e del Fondo di coesione. Quando è previsto questo tipo di sostegno è necessario includere un elenco delle operazioni nei piani territoriali per una transizione giusta, che è solo a titolo indicativo nel caso delle grandi imprese³⁸.

Le **grandi imprese** (ossia le imprese diverse dalle PMI) possono ricevere il sostegno del JTF per gli investimenti produttivi in casi molto limitati, in regioni designate come regioni assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del regolamento JTF, il piano territoriale per una transizione giusta deve dimostrare che tali investimenti rispettano cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1. sono necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta,
2. contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali,
3. il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato,
4. non comportano una delocalizzazione come richiesto all'articolo 66 del CPR.

Il sostegno pubblico alle grandi imprese per gli investimenti produttivi è consentito, purché esso rispetti le condizioni stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale validi dal 2022³⁹.

Nelle "zone a" è consentito il sostegno pubblico alle grandi imprese per gli investimenti iniziali.

³⁷ Direttiva 2003/87/CE.

³⁸ In caso di sostegno agli investimenti produttivi delle grandi imprese nelle regioni assistite considerate "zone c", per beneficiare del sostegno è necessario tuttavia indicare espressamente le operazioni nell'elenco dei piani territoriali per una transizione giusta, nel rispetto degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

³⁹ Qualsiasi sostegno del JTF concesso prima del 31 dicembre 2021 deve rispettare gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili.

In linea di principio nelle "zone c" il sostegno alle grandi imprese per gli investimenti produttivi è limitato solo agli investimenti iniziali che creano una nuova attività economica. Tuttavia, se l'investimento ha lo scopo di diversificare la produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima in detto stabilimento o cambiare fundamentalmente il processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento, il sostegno alle grandi imprese è concesso anche nelle "zone c", purché vengano rispettate cumulativamente le tre condizioni seguenti:

1. gli aiuti a finalità regionale riguardano un investimento iniziale in un territorio selezionato per beneficiare del sostegno cofinanziato del JTF in una "zona c" con un PIL pro capite inferiore al 100 % della media UE-27,
2. l'investimento e il beneficiario figurano nel piano territoriale per una transizione giusta di uno Stato membro approvato dalla Commissione e
3. l'aiuto di Stato all'investimento è coperto dal JTF fino all'importo massimo consentito.

Nell'ambito del piano territoriale per una transizione giusta si dovrebbe fornire una giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare, mediante l'analisi del divario, che in assenza dell'investimento le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati. L'analisi del divario dovrebbe comprendere la differenza stimata tra le perdite occupazionali previste e la potenziale creazione di posti di lavoro attraverso il sostegno del JTF (ad es. investimenti per la diversificazione economica per le PMI). Quest'ultimo dato può basarsi sui dati storici della creazione di posti di lavoro da parte delle PMI nel territorio, sull'analisi dell'attuale occupazione nelle PMI nella regione, su indagini relative alle prospettive occupazionali o su altre metodologie.

Negli impianti industriali il JTF può sostenere gli **investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui alla direttiva ETS** nel rispetto di una serie di condizioni. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera i), del regolamento JTF, il piano territoriale per una transizione giusta deve dimostrare che tali investimenti rispettano cumulativamente le tre condizioni seguenti:

1. contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra,
2. comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva ETS e
3. sono necessari per proteggere un numero significativo di posti di lavoro in uno specifico territorio.

Gli investimenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dalle attività ETS non si limitano alle regioni designate come regioni assistite a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

Gli investimenti a tal fine in queste attività dovranno essere compatibili con gli obiettivi a lungo termine dell'UE di diventare climaticamente neutra entro il 2050. Dati i lunghi cicli di investimento nell'industria, gli investimenti dovrebbero essere adeguati alle esigenze future e

non dovrebbero creare "dipendenze da carbonio" o attivi non recuperabili. Concretamente ciò significa che gli investimenti in attività ETS sostenuti dal JTF dovrebbero portare a profondi cambiamenti verso operazioni climaticamente neutre. Il JTF non può invece sostenere gli investimenti finalizzati solo a miglioramenti incrementali nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che non producano cambiamenti profondi verso operazioni climaticamente neutre né gli investimenti già attivati dall'ETS (ad es. ottimizzazione dei processi, miglioramento dell'efficienza energetica o recupero del calore).

Se un investimento porta a una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra, con un miglioramento importante rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva ETS⁴⁰, le emissioni di gas a effetto serra non dovrebbero superare neanche la media delle emissioni del 10 % degli impianti più efficienti nell'ETS. Nei processi industriali la cattura e lo stoccaggio del carbonio, l'elettificazione dei processi e l'uso dell'idrogeno sono esempi di investimenti che potrebbero essere presi in considerazione. Nel settore dell'energia il sostegno del JTF alle attività ETS è limitato dall'esclusione del sostegno alle attività connesse ai combustibili fossili (cfr. articolo 9, lettera d), e sezione 5.4) e dal fatto che non esistono parametri pertinenti per tale settore.

Il piano territoriale per una transizione giusta dovrebbe indicare in che modo gli investimenti porteranno a una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra con un miglioramento importante rispetto ai pertinenti parametri, confrontando l'attuale intensità delle emissioni (emissioni per unità di prodotto) con il miglioramento previsto e l'intensità finale delle emissioni rispetto ai parametri applicabili. Il piano territoriale per una transizione giusta dovrebbe indicare inoltre in che modo gli impianti interessati andranno verso operazioni climaticamente neutre. Le operazioni che ne derivano devono rispettare le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Infine, il piano territoriale per una transizione giusta dovrebbe dimostrare che gli investimenti in attività ETS sono necessari per proteggere un numero significativo di posti di lavoro. Il numero dei posti di lavoro protetti dovrebbe essere stimato caso per caso rispetto all'intensità di lavoro della produzione negli operatori economici coinvolti, alle caratteristiche tecnologiche specifiche del settore e alle condizioni del mercato del lavoro nei territori interessati.

1.4. Investimenti esclusi

Dato che il regolamento JTF comprende un elenco esaustivo di investimenti ammissibili in attività che soddisfano l'obiettivo specifico del JTF, non è possibile sostenere gli investimenti in attività che non rientrano in questo ambito di applicazione.

Inoltre l'articolo 9 del regolamento JTF esclude esplicitamente gli investimenti seguenti dall'ambito di applicazione del sostegno:

- la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari,

⁴⁰ https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/industrial_it.

- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco,
- un'impresa in difficoltà, quale definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione⁴¹, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti "de minimis" a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica,
- gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.

L'esclusione dei combustibili fossili limita i potenziali investimenti nell'idrogeno di origine fossile. La produzione di idrogeno rinnovabile rientra nell'ambito di applicazione del JTF e può essere sostenuta⁴². La produzione di qualsiasi altro tipo di idrogeno rientra nell'esclusione dei combustibili fossili e non può essere sostenuta. Sono esclusi inoltre gli investimenti nelle tecnologie "pulite" del carbone, nella produzione di coke o in altri processi che prevedano il carbone. Gli investimenti nella cattura e nell'uso del metano emesso dalle miniere di carbone attive non sono ammissibili, data la sua origine fossile⁴³. In modo analogo gli investimenti in sottoprodotti a base di combustibili fossili o negli usi non energetici dei combustibili fossili (ad es. sottoprodotti dello scisto bituminoso o delle ceneri dell'olio pesante) non sono ammissibili se tecnicamente inscindibili dalla produzione esistente degli stessi combustibili fossili.

L'esclusione dei combustibili fossili limita anche il potenziale sostegno alle attività ETS. Ad esempio, la sostituzione delle caldaie con altre più efficienti negli impianti industriali, l'ottimizzazione di un altoforno e l'installazione di sistemi di recupero del calore nel caso in cui esso derivi dalla combustione di combustibili fossili non possono essere sostenute dal JTF. È escluso inoltre il sostegno alla produzione di energia o calore se comporta un uso continuo di combustibili fossili. Non sono ammissibili inoltre gli investimenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nelle raffinerie di combustibili fossili, data l'esclusione della trasformazione dei combustibili fossili⁴⁴. L'unica eccezione sarebbe l'intera trasformazione di una raffineria in una bioraffineria (ad es. un impianto che trasforma residui petroliferi, oli vegetali sostenibili/colture energetiche, ecc.). Sebbene la trasformazione dei combustibili fossili sia esclusa, l'applicazione di tecnologie di riduzione come la cattura e lo stoccaggio del

⁴¹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁴² Per idrogeno rinnovabile (indicato anche come idrogeno verde o pulito) s'intende l'idrogeno prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua in un elettrolizzatore alimentato ad energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. L'idrogeno rinnovabile può essere prodotto anche mediante reforming di biogas (anziché di gas naturale) o conversione biochimica della biomassa, se conforme ai requisiti di sostenibilità ("Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" - COM(2020) 301 final).

⁴³ Non dovrebbe tuttavia essere il caso degli investimenti che intendono evitare o ridurre le emissioni di metano derivanti da miniere di carbone o siti petroliferi o di gas chiusi (o in procinto di chiudere) nell'ambito delle misure di risanamento, quando vi è un rischio evidente o nessuna alternativa per evitare fughe di metano.

⁴⁴ Ciò include pertanto anche l'applicazione della cattura e dello stoccaggio del carbonio o della pirolisi nella produzione di idrogeno da usare nelle raffinerie basate su combustibili fossili.

carbonio negli impianti industriali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS (anche per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio per uso industriale) potrebbe essere ammissibile a patto che le emissioni siano significativamente al di sotto dei pertinenti parametri.

"Ripristino e ammodernamento delle reti di teleriscaldamento, al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento, e investimenti nella produzione di calore, a condizione che gli impianti per la produzione di calore siano alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia" (Articolo 8, paragrafo 2, lettera g), del regolamento JTF)

Anche il sostegno del JTF per gli investimenti nei sistemi di **teleriscaldamento** è limitato. In particolare, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera g), del regolamento JTF, gli investimenti nella produzione di calore sono possibili solo se basati esclusivamente su fonti rinnovabili di energia e in linea con i requisiti della direttiva sulle energie rinnovabili. In questo senso gli investimenti nella produzione di calore basata su combustibili fossili o nella termovalorizzazione relativa al teleriscaldamento non possono ricevere il sostegno del JTF. Il ripristino e l'ammodernamento delle reti di teleriscaldamento (che prevedono ad esempio lavori sulle tubature senza modificare la fonte di calore) sono possibili se tali investimenti portano a un miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento. Dovrebbe essere data priorità agli investimenti che adottano un approccio olistico e trasformano i sistemi di teleriscaldamento in teleriscaldamento efficiente in linea con la direttiva sull'efficienza energetica⁴⁵. Come nel caso del sostegno del JTF alle imprese, gli investimenti nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento devono rispettare le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

⁴⁵ *"Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti": un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore, articolo 2, punto 41), della direttiva sull'efficienza energetica.*

6. PROGRAMMAZIONE

<i>Disposizioni pertinenti nella legislazione</i>	
<i>Regolamento</i>	<i>Articoli, considerando o allegati</i>
Regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta (2021/1056)	Articolo 10 - Programmazione delle risorse del JTF Articolo 11 - Piano territoriale per una transizione giusta Considerando 17
Regolamento recante disposizioni comuni (2021/1060)	Articolo 8 - Partenariato e governance a più livelli Articolo 22 - Contenuto dei programmi Articolo 27 - Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

Come altri fondi della politica di coesione, il JTF è in regime di gestione concorrente. La Commissione e ciascuno Stato membro devono adottare un accordo di partenariato nonché uno o più programmi. Gli Stati membri possono redigere un programma autonomo del JTF o programmare le risorse del JTF a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione. Una priorità dovrebbe corrispondere a un unico obiettivo specifico del JTF.

I piani territoriali per una transizione giusta saranno presentati come parte del programma o come una richiesta di modifica dello stesso. I piani territoriali per una transizione giusta saranno valutati successivamente nell'ambito di una procedura di valutazione standard del programma. Ai fini dell'adozione gli Stati membri presenteranno i piani territoriali per una transizione giusta insieme ai programmi, purché tali piani territoriali siano maturi e completi. Ciò significa che le risorse del JTF possono essere incluse attraverso una modifica al programma che conceda più tempo per lo sviluppo dei piani territoriali per una transizione giusta e per evitare ritardi nel regolare processo di adozione.

Un piano territoriale per una transizione giusta può coprire uno o più territori ammissibili. Gli Stati membri devono stabilire la struttura del proprio piano, compreso il suo rapporto con il programma o i programmi sostenuti dal JTF. Idealmente un singolo piano territoriale per una transizione giusta dovrebbe corrispondere a un singolo programma. Se in uno Stato membro il sostegno del JTF è attuato attraverso diversi programmi, ciascuno di essi dovrebbe comprendere un piano territoriale corrispondente al territorio o ai territori del JTF che appartengono alla zona specifica del programma. Se vuole redigere un programma autonomo per tutti i territori ammissibili del JTF, uno Stato membro può riunire tali territori in un unico piano territoriale per una transizione giusta, al fine di evidenziarne le caratteristiche che li distinguono rispetto allo stesso contesto nazionale. Gli Stati membri possono inoltre presentare un programma con diversi piani territoriali per una transizione giusta o un piano territoriale per una transizione giusta che corrisponda a più programmi⁴⁶.

⁴⁶ Quando un piano territoriale per una transizione giusta corrisponde a più programmi occorre tenere conto di due conseguenze. In primo luogo, associare un piano territoriale per una transizione giusta a diversi programmi potrebbe creare difficoltà con le modifiche successive dei diversi programmi, se il piano è soggetto a modifiche. In secondo luogo, tale situazione potrebbe innescare problemi di titolarità

Nel valutare i piani territoriali per una transizione giusta la Commissione presterà particolare attenzione alle situazioni seguenti:

- piani territoriali per una transizione giusta che coprono gli investimenti del JTF in diversi programmi: tali piani saranno valutati solo una volta nell'ambito del primo programma inviato alla Commissione, a meno che lo Stato membro non modifichi ulteriormente i propri piani territoriali per una transizione giusta. La Commissione verificherà comunque che gli elementi specifici del JTF degli altri programmi siano coerenti con il piano territoriale per una transizione giusta;
- valutazione coerente della sezione 1.1 del piano territoriale per una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra: se pertinente, questa parte sul processo di transizione nazionale dovrebbe essere la stessa in ciascun piano territoriale per una transizione giusta presentato dallo stesso Stato membro.

Gli Stati membri possono affrontare contemporaneamente e in modo integrato le diverse sfide ed esigenze di sviluppo legate alla dimensione economica, sociale e ambientale del processo di trasformazione nel territorio, come spiegato nel piano territoriale per una transizione giusta associato. Per mantenere questo approccio territoriale e integrato, gli Stati membri dovrebbero evitare di suddividere la priorità del JTF tra investimenti che rientrano nell'ambito del FESR e investimenti che rientrano nell'ambito del FSE+ o di dividere le risorse del JTF tra programmi FESR ed FSE+.

La priorità del JTF comprenderà le risorse del JTF e le risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite su base volontaria a norma dell'articolo 27 del CPR e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento JTF. È opportuno rispettare i tre limiti di trasferimento seguenti:

- a livello di Stato membro (articolo 27 del CPR):
 - il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non dovrebbe superare il triplo dell'importo del sostegno del JTF dal quadro finanziario pluriennale,
 - le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ non dovrebbero superare il 15 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per gli Stati membri interessati,
- a livello di programma (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento JTF):
 - a livello della priorità del JTF, il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non dovrebbe superare il triplo dell'importo del sostegno del JTF a tale priorità (solo risorse del quadro finanziario pluriennale).

se l'autorità che gestisce il programma è diversa dagli organismi responsabili dello sviluppo, del monitoraggio e della valutazione dei piani territoriali per una transizione giusta.

7. PARTENARIATO

<i>Disposizioni pertinenti nella legislazione</i>	
<i>Regolamento</i>	<i>Articoli, considerando o allegati</i>
Regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta (2021/1056)	Articolo 11 - Piano territoriale per una transizione giusta Allegato II - Modello per i piani territoriali per una transizione giusta Considerando 15, 18
Regolamento recante disposizioni comuni (2021/1060)	Articolo 8 - Partenariato e governance a più livelli
<i>Legislazione pertinente</i>	
Direttiva sulla valutazione ambientale strategica ⁴⁷	

La **partecipazione e l'impegno del pubblico** e di tutti i portatori di interessi sono cruciali per il successo del JTF e di tutte le iniziative del Green Deal europeo. La Commissione ha lanciato il patto europeo per il clima nel dicembre 2020 per far collaborare persone, comunità e organizzazioni al fine di accelerare l'azione per il clima e costruire un'Europa più verde.⁴⁸ Il patto per il clima offre a diversi portatori di interessi e alla società civile uno spazio per incontrarsi e sviluppare e attuare collettivamente soluzioni climatiche e trasformarle in impegni per azioni a favore del clima. In modo analogo la Conferenza sul futuro dell'Europa⁴⁹, lanciata nell'aprile 2021, elaborerà raccomandazioni concrete sulle sfide e le priorità dell'Europa, in particolare attraverso i panel di cittadini, creati appositamente, in cui i cittadini di tutto il continente delibereranno in presenza. Una delle priorità è garantire una transizione equa e inclusiva.

Il **principio di partenariato**, una caratteristica fondamentale della politica di coesione, è della massima importanza per il JTF. Il regolamento recante disposizioni comuni (CPR) stabilisce che gli Stati membri organizzino un partenariato globale che comprenda almeno le autorità regionali e locali, le parti economiche e sociali, la società civile (come i partner ambientali, le organizzazioni non governative), gli istituti di ricerca e le università⁵⁰. I partner dovrebbero essere coinvolti anche nel corso dell'elaborazione, dell'attuazione e della valutazione dei programmi del JTF e dei piani territoriali per una transizione giusta. Il partenariato dovrebbe essere sviluppato nel rispetto del codice di condotta stabilito dalla Commissione⁵¹. Una procedura di consultazione pubblica sarà inoltre parte di una valutazione ambientale strategica dei programmi che includono il JTF.

"Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta [...] (Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento JTF)

⁴⁷ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

⁴⁸ https://europa.eu/climate-pact/index_en.

⁴⁹ <https://futureu.europa.eu/?locale=it>.

⁵⁰ Articolo 8 del CPR.

⁵¹ Regolamento delegato (UE) n. 240/2014.

I piani territoriali per una transizione giusta possono riflettere e affrontare la situazione reale sul campo e avere un impatto sulla transizione giusta solo se tutti i pertinenti portatori di interessi nazionali, regionali e locali sono coinvolti e assumono la titolarità della transizione nei propri territori. I portatori di interessi locali, comprese le parti economiche e sociali (ad es. i sindacati, compresi i rappresentanti dei lavoratori delle miniere di carbone) e gli organismi che rappresentano la società civile (comprese le organizzazioni giovanili, le ONG che si occupano di ambiente, ecc.), dovrebbero essere pienamente mobilitati nel dibattito sul futuro dei loro territori. Per assistere in modo adeguato e attivo nelle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione, i portatori di interessi dovrebbero far parte dei membri dei comitati di sorveglianza dei programmi corrispondenti. Dovrebbero disporre inoltre delle proprie modalità locali per monitorare l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta.

Per affrontare la situazione specifica e il ruolo delle donne nella transizione all'economia climaticamente neutra, è opportuno promuovere la **parità di genere**. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro, l'imprenditorialità femminile e la parità retributiva svolgono un ruolo importante per garantire pari opportunità. Il JTF dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili che risentono in modo sproporzionato degli effetti negativi della transizione, quali i lavoratori con disabilità.

È fondamentale che i giovani siano coinvolti attivamente nella governance del JTF. Un'economia adeguata alle esigenze future non può essere costruita senza coinvolgere coloro che vivranno e definiranno il futuro. Il JTF vuole inventare un nuovo futuro economico e sociale per queste regioni e i giovani devono giocarvi un ruolo attivo⁵².

Sullo specifico ruolo dei portatori di interessi nella programmazione e nell'attuazione del JTF, si dovrebbe tenere conto di quanto segue:

- le competenze dei diversi livelli di autorità per l'attuazione di specifiche tipologie di attività in base all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento JTF,
- la possibilità per i portatori di interessi locali e regionali di essere coinvolti attivamente nella programmazione e nell'attuazione del JTF,
- l'esigenza di complementarità delle misure nei territori interessati,
- la capacità amministrativa delle diverse autorità per l'attuazione e la programmazione del JTF.

È inoltre opportuno prestare la dovuta attenzione ai requisiti giuridici relativi alla cooperazione macroregionale, interregionale, transfrontaliera e transnazionale a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera d), punto vi), del CPR, dato che

⁵² Il manuale per la partecipazione dei giovani a una transizione giusta aiuta a capire come coinvolgere i giovani nell'attuazione del JTF, cfr. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/youth-for-a-just-transition-a-toolkit-for-youth-participation-in-the-just-transition-fund. Tale coinvolgimento inoltre potrebbe basarsi sulle strutture esistenti per la partecipazione dei giovani, ad es. le reti di giovani nei programmi di Interreg e nelle strategie macroregionali, l'iniziativa di volontariato giovanile di Interreg, i giovani impegnati a dare un seguito al "Manifesto dei giovani per i giovani per dar forma alla politica di cooperazione europea" e le sue raccomandazioni sul coinvolgimento dei giovani. Per i dettagli, cfr. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/youth_manifesto_interreg_it.pdf.

diversi tipi di cooperazione tra i territori interessati consentirà di affrontare congiuntamente alcune delle sfide legate alla transizione e a beneficiare congiuntamente delle relative opportunità.

"[...] la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati" (Considerando 18 del regolamento JTF)

La **piattaforma per una transizione giusta** è stata istituita per aiutare tutti i portatori di interessi ad accedere al sostegno disponibile. Vengono organizzati regolarmente eventi per condividere conoscenze e buone pratiche, per sostenere lo sviluppo di capacità e lo scambio bilaterale e multilaterale di pareri in tutti i settori interessati e per fornire consulenza sulla transizione giusta alle autorità e ai portatori di interessi coinvolti nelle attività legate al meccanismo per una transizione giusta. Sono previsti anche una pagina web dedicata e un modulo di contatto⁵³.

La piattaforma per una transizione giusta porta avanti e amplia l'operato dell'iniziativa per le regioni carbonifere in transizione, che manterrà uno specifico ambito di intervento per le regioni dipendenti dal carbone, dalla torba e dallo scisto bituminoso nell'UE⁵⁴. La piattaforma offrirà inoltre consulenza attraverso una serie di gruppi di lavoro dedicati al coinvolgimento dei portatori di interessi e a specifici settori ad alta intensità di carbonio, ossia i settori dell'acciaio, del cemento e dei prodotti chimici.

La Commissione prevede inoltre di creare, all'interno della piattaforma, un banca dati dei progetti e degli esperti, al fine di istituire una rete per gli Stati membri, le regioni e i portatori di interessi in cui sia possibile condividere pareri e buone pratiche e contribuire a creare una riserva sostenibile di progetti.

In linea di principio la piattaforma per una transizione giusta fornirà assistenza alle regioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta. È possibile invitare altre regioni a partecipare alle attività della piattaforma per promuovere lo scambio di opinioni e l'apprendimento delle politiche, comprese le regioni che partecipano all'iniziativa per le regioni carbonifere in transizione ma che non ricevono il sostegno del JTF.

8. COMPLEMENTARITÀ

<i>Disposizioni pertinenti nella legislazione</i>	
<i>Regolamento</i>	<i>Articoli, considerando o allegati</i>
Regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta (2021/1056)	Articolo 11 - Piano territoriale per una transizione giusta Allegato II - Modello per i piani territoriali per una transizione giusta Considerando 4, 7

⁵³ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-platform_it.

⁵⁴ https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_en.

Regolamento recante disposizioni comuni (2021/1060)	Articolo 11 - Contenuto dell'accordo di partenariato Articolo 22 - Contenuto dei programmi
<i>Legislazione pertinente</i>	
Regolamento InvestEU ⁵⁵	
Regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico ⁵⁶	

"Qualora gli Stati membri intendano avvalersi della possibilità di ricevere sostegno nell'ambito degli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta, i loro piani territoriali per una transizione giusta definiscono i settori e le aree tematiche che si prevede di sostenere nell'ambito di tali pilastri" (Articolo 11, paragrafo 5, del regolamento JTF)

Oltre al JTF (primo pilastro), il meccanismo per una transizione giusta è costituito da un regime specifico nell'ambito del programma InvestEU (secondo pilastro) e da uno strumento di prestito per il settore pubblico (terzo pilastro). Questi altri due pilastri mobilitano ulteriori investimenti a vantaggio dei territori interessati dalla transizione giusta, attirando investimenti privati e facendo leva sugli investimenti pubblici. L'accesso al secondo e al terzo pilastro è attivato dai piani territoriali per una transizione giusta in cui è necessario indicare le complementarità tra i pilastri nonché i settori e le attività da sostenere nell'ambito del secondo e del terzo pilastro. I progetti sostenuti dal secondo e dal terzo pilastro possono non essere ubicati nei territori dei piani territoriali per una transizione giusta, purché apportino vantaggi ai territori ammissibili contribuendo a soddisfare le esigenze di sviluppo derivanti dalla transizione, come specificato nel piano territoriale per una transizione giusta^{57,58}. Sia il secondo che il terzo pilastro dispongono della propria base giuridica che definisce l'ammissibilità degli investimenti.

Nell'ambito del secondo pilastro del meccanismo per una transizione giusta, la Commissione istituirà un **regime specifico per una transizione giusta** nell'ambito del programma InvestEU. Il programma InvestEU è una garanzia di bilancio fornita ai partner esecutivi. Il gruppo BEI beneficerà della maggior parte della garanzia dell'UE ma anche altre istituzioni finanziarie internazionali e banche di promozione nazionali possono attingere alle risorse disponibili. Il regime per una transizione giusta dovrebbe sostenere gli investimenti economicamente sostenibili da parte del settore pubblico e del settore privato allineati agli obiettivi connessi alla transizione giusta e può essere attuato nell'ambito di qualsiasi prodotto finanziario ammissibile dei quattro ambiti di intervento di InvestEU⁵⁹, al fine di promuovere

⁵⁵ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.

⁵⁶ Regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta.

⁵⁷ "I progetti nei territori individuati nei piani per una transizione giusta o i progetti che contribuiscono alla transizione di tali territori, anche se non sono ubicati nei territori stessi, possono beneficiare del regime, ma solo quando il finanziamento al di fuori dei territori interessati dalla transizione giusta è fondamentale per la transizione in tali territori." (Considerando 30 del regolamento InvestEU).

⁵⁸ "i progetti [...] vanno a beneficio dei territori individuati nel piano territoriale per una transizione giusta, anche se non sono ubicati in tali territori" (regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico, articolo 9, paragrafo 1, lettera a)).

⁵⁹ https://europa.eu/investeu/investeu-fund/about-investeu-fund_en.

la crescita economica e migliorare in ultima analisi l'attrattiva economica dei territori con un piano territoriale per una transizione giusta approvato. Ad esempio, i progetti per le infrastrutture di trasporto e dell'energia che migliorano la connettività delle regioni interessate dalla transizione giusta potrebbero essere finanziati dal secondo pilastro anche se attuati in altre regioni, purché i benefici di tali progetti ricadano sulle regioni coinvolte e siano giustificati nei piani territoriali per una transizione giusta.

Lo **strumento di prestito per il settore pubblico** sosterrà solo gli investimenti pubblici, combinando il sostegno sotto forma di sovvenzioni fornito dalla Commissione (1,5 miliardi di EUR) e i prestiti della BEI (10 miliardi di EUR). In totale lo strumento di prestito per il settore pubblico dovrebbe mobilitare tra 25 e 30 miliardi di EUR di investimenti pubblici. Se le risorse per il sostegno sotto forma di sovvenzioni dell'UE fossero aumentate o se fosse necessario per la sua corretta attuazione, lo strumento potrebbe essere esteso ad altri partner finanziari oltre alla BEI. Lo strumento finanzierà progetti i cui flussi di entrate generati sono insufficienti a coprire i costi degli investimenti. Tali progetti dovrebbero includere tutti i tipi di infrastruttura pubblica, ad esempio energia e trasporti, infrastruttura sociale ed edilizia sociale o progetti infrastrutturali urbani. Il terzo pilastro fornirà anche consulenza per stimolare la creazione di una riserva di progetti. I progetti che ricevono il sostegno dello strumento di prestito per il settore pubblico non possono ricevere sostegno da altri programmi dell'Unione, compresi il primo e il secondo pilastro, per le stesse attività. Lo strumento di prestito per il settore pubblico sarà attuato mediante gestione diretta e inviti a presentare progetti, di accesso limitato all'interno degli Stati membri in una prima fase, e in seguito esteso a livello dell'UE.

"indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate" (Articolo 11, paragrafo 2, lettera j), del regolamento JTF)

Saranno necessarie fonti complementari di **altri finanziamenti dell'UE** per ottenere l'impatto necessario sui territori selezionati. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero indicare nel dettaglio tali complementarità. Le informazioni fornite devono essere coerenti con la descrizione delle sinergie e delle complementarità inclusa nell'accordo di partenariato e nei relativi programmi. È importante inoltre sottolineare la linea di demarcazione con il FESR e l'FSE+, considerando la logica d'intervento del JTF. Ad esempio, mentre il JTF sosterrà principalmente la diversificazione economica e lo sviluppo e la riconversione delle competenze professionali per attenuare gli effetti socioeconomici della transizione, gli investimenti nella messa in opera di tecnologie e infrastrutture per un'energia pulita a prezzi accessibili e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra possono essere sostenuti in particolare dal FESR e dal Fondo di coesione (obiettivi strategici 2 e 3). Per la modernizzazione economica si dovrebbero cercare sinergie con il FESR attraverso la specializzazione intelligente (obiettivo strategico 1). In modo analogo dovrebbero essere garantite sinergie con il FESR (obiettivo strategico 4) e l'FSE+ per lo sviluppo di competenze e posti di lavoro verdi. In particolare, può essere sostenuto dall'FSE+ lo sviluppo di nuovi sistemi e servizi nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e dell'inclusione sociale destinati alla popolazione nel suo complesso o a gruppi di destinatari

più ampi rispetto a quelli colpiti dalla transizione. Altre fonti di finanziamento possono includere il meccanismo per collegare l'Europa⁶⁰, il programma LIFE⁶¹, InvestEU⁶², Orizzonte Europa⁶³, il programma Europa digitale⁶⁴, il Fondo di ricerca carbone e acciaio⁶⁵ o il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE⁶⁶ e il Fondo per la modernizzazione⁶⁷.

Il **dispositivo per la ripresa e la resilienza** metterà a disposizione sostegno sia a fondo perduto che in forma di prestiti per le riforme e gli investimenti degli Stati membri, al fine di promuovere la coesione, accelerare la ripresa dalla crisi della COVID-19 e di rendere le economie e le società dell'Unione più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale. Sarà fornito sostegno in base ai piani nazionali di ripresa e resilienza. È importate garantire, caso per caso, sinergie, complementarità, coerenza, conformità e linee di demarcazione tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il sostegno della politica di coesione (compreso il JTF), tenendo conto delle procedure previste dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza⁶⁸.

⁶⁰ https://cinea.ec.europa.eu/index_en.

⁶¹ <https://ec.europa.eu/easme/en/life>.

⁶² https://europa.eu/investeu/home_en.

⁶³ https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en.

⁶⁴ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme>.

⁶⁵ https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en.

⁶⁶ https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en.

⁶⁷ https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en.

⁶⁸ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en.